

Deliberazione 6 dicembre 2011 - PAS 25/11

Parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas al Ministero dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti, in materia di modifiche al Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico e al Regolamento del mercato del gas

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 6 dicembre 2011

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge n. 99/09);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 (di seguito: d.lgs. 79/99);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive, ora Ministro dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti, 19 dicembre 2003 pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 301 del 30 dicembre 2003, recante l'approvazione del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico (di seguito: decreto 19 dicembre 2003);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, ora Ministro dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti, 29 aprile 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 108, del 12 maggio 2009, recante indirizzi e direttive per la riforma della disciplina del mercato elettrico ai sensi della legge 2/09, nonché per la promozione dei mercati a termine organizzati e il rafforzamento delle funzioni di monitoraggio sui mercati elettrici (di seguito: decreto 29 aprile 2009);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, ora Ministro dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti, 18 marzo 2010;
- il Testo Integrato della Disciplina del mercato elettrico approvato con decreto 19 dicembre 2003, come successivamente integrato e modificato (di seguito: TIDME);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 24 novembre 2010, PAS 28/10 (di seguito: deliberazione PAS 28/10);
- il Regolamento del mercato del gas (di seguito Regolamento MGAS) predisposto dal Gestore dei mercati energetici S.p.A. (di seguito: GME) ed approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito: MSEIT)

con nota prot. n. 22804 del 26 novembre 2010 (prot. Autorità 39256), come successivamente integrato e modificato;

- la lettera del MSEIT del 25 ottobre 2011, prot. Autorità n. 28265 del 2 novembre 2011 (di seguito: lettera 2 novembre 2011), con cui il MSEIT ha trasmesso all'Autorità la proposta di modifica al Regolamento MGAS presentata dal GME in data 19 ottobre 2011 e già in vigore dalla medesima data ai sensi dell'art. 3, comma 3.5 del medesimo Regolamento (di seguito: proposta di modifica al Regolamento MGAS);
- la lettera del MSEIT del 27 ottobre 2011, prot. Autorità n. 28386 del 3 novembre 2011 (di seguito: lettera 3 novembre 2011), con cui il MSEIT ha trasmesso all'Autorità la proposta di modifica al TIDME presentata dal GME in data 19 ottobre 2011 e già in vigore dalla medesima data ai sensi dell'art. 3, comma 3.5, del TIDME (di seguito: proposta di modifica al TIDME);
- la lettera della Direzione Mercati dell'Autorità del 29 novembre 2011, prot. Autorità n. 31171 del 29 novembre 2011 (di seguito: lettera 29 novembre 2011), recante richiesta di chiarimenti a GME;
- la lettera di GME del 1 dicembre 2011, prot. Autorità n. 31586 del 1 dicembre 2011 (di seguito: lettera 1 dicembre 2011), recante risposta ai chiarimenti richiesti dalla Direzione Mercati dell'Autorità.

Considerato che:

- l'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 79/99 prevede che il TIDME, proposto dal GME, sia approvato con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (ora Ministro dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti), sentita l'Autorità;
- con lettera 3 novembre 2011, il MSEIT ha richiesto il parere preliminare dell'Autorità in merito alla proposta di modifica al TIDME.

Considerato inoltre che:

- la proposta di modifica al TIDME concerne la revisione dell'art. 79 del medesimo testo integrato, nella versione in vigore sino al 18 ottobre 2011; e che tale revisione, già in vigore dal 19 ottobre 2011, ha ad oggetto l'abbassamento dei requisiti minimi di *rating* richiesti agli istituti bancari per rilasciare garanzie fideiussorie a favore di GME nell'interesse di un operatore di mercato, affinché quest'ultimo possa presentare offerte sui mercati dell'energia organizzati e gestiti da GME nonché registrare transazioni a termine sulla Piattaforma Conti Energia (di seguito: PCE);
- GME ha motivato la modifica urgente dell'art. 79 del TIDME con la finalità di salvaguardare il regolare funzionamento del mercato elettrico nel quadro della crisi finanziaria in cui versano l'Italia e altri paesi membri dell'Unione Monetaria Europea e delle ripercussioni che una siffatta congiuntura sta provocando sui sistemi bancari europei;
- la versione dell'art. 79 vigente sino al 18 ottobre 2011 prevedeva che le garanzie fideiussorie a copertura delle obbligazioni assunte sui mercati dell'energia organizzati e gestiti da GME dovevano essere rilasciate da istituti bancari che presentavano un *rating* di lungo termine, attribuito da almeno una fra le società Standard & Poor's Rating Services, Moody's Investor Service e Fitch, che fosse non

inferiore a A- delle scale Standard & Poor's o Fitch ovvero a A3 della scala di Moody's Investor Service;

- la versione dell'art. 79 in vigore dal 19 ottobre 2011 prevede che le garanzie fideiussorie a copertura delle obbligazioni assunte sui mercati dell'energia organizzati e gestiti da GME devono essere rilasciate da istituti bancari che presentano un *rating* di lungo termine, attribuito da almeno una fra le società Standard & Poor's Rating Services, Moody's Investor Service e Fitch, che sia non inferiore a BBB+ delle scale Standard & Poor's o Fitch ovvero a Baa1 della scala di Moody's Investor Service; e che ciò implica scendere di un solo livello lungo le scale di *rating* stilate dalle predette agenzie di *rating*;
- le agenzie di rating Standard & Poor's e Fitch attribuiscono un *rating* di lungo termine pari a BBB+ a credito di buona qualità e bassa prospettiva di rischio emesso da società con adeguata - ma influenzabile da cambiamenti delle condizioni economiche e di mercato - capacità di far fronte agli impegni finanziari assunti;
- con lettera 29 novembre 2011, la Direzione Mercati dell'Autorità ha richiesto chiarimenti a GME circa le potenziali conseguenze derivanti dall'eventuale mancato abbassamento dei requisiti minimi di *rating* in termini di riduzione delle negoziazioni sui mercati dell'energia organizzati e gestiti da GME;
- con lettera 1 dicembre 2011, il GME ha precisato quanto segue:
 - l'ammontare delle garanzie fideiussorie che GME non avrebbe più potuto accettare laddove fossero rimasti immutati gli originari requisiti minimi di *rating*, è pari a 256.460.000 euro, ossia al 12% dell'insieme delle garanzie accettate da GME;
 - le predette garanzie fideiussorie sono state rilasciate da 9 (nove) istituti bancari, non più in possesso degli originari requisiti minimi di *rating*, nell'interesse di 28 operatori, che sarebbero stati conseguentemente esclusi dalle negoziazioni sui mercati dell'energia organizzati e gestiti da GME nell'ipotesi in cui non avessero ottenuto il rilascio di altrettante garanzie fideiussorie da altri istituti bancari in possesso dei summenzionati requisiti minimi di *rating*;
 - l'ammontare delle garanzie fideiussorie che GME ha accettato da istituti bancari in possesso di requisiti pari alla soglia minima definita dagli originari requisiti minimi di *rating* è pari a 614.157.600 euro, ossia al 25% dell'insieme delle garanzie accettate da GME;
 - le predette garanzie fideiussorie sono state rilasciate da 8 (otto) istituti bancari nell'interesse di 30 operatori;
- in assenza di un abbassamento dei requisiti minimi di *rating*:
 - ciò avrebbe potenzialmente condotto all'esclusione di 28 operatori dalle negoziazioni sui mercati dell'energia organizzati e gestiti da GME;
 - il peggiorare della crisi finanziaria e l'eventuale declassamento degli istituti bancari in possesso di requisiti pari alla soglia minima definita dagli originari requisiti minimi di *rating*, potrebbe condurre all'esclusione di ulteriori 30 operatori dalle negoziazioni sui mercati dell'energia organizzati e gestiti da GME;
- il declassamento di ulteriori istituti bancari non escluderebbe del tutto l'eventualità che parte degli operatori a rischio di esclusione possano accedere al credito di istituti bancari con *rating* superiori alla soglia minima proposta da GME, limitando così parzialmente l'impatto negativo sul novero di operatori ammessi alle negoziazioni e,

quindi, sulla liquidità dei mercati dell'energia organizzati e gestiti da GME; e che, comunque, ciò implicherebbe un incremento degli oneri sostenuti dai suddetti operatori per il rilascio di garanzie fideiussorie a GME.

Considerato altresì che:

- con nota protocollo n. 22804 del 26 novembre 2010 (prot. Autorità 39256), il MSEIT ha approvato, a seguito del parere espresso dall'Autorità con la deliberazione PAS 28/10, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge n. 99/09, il Regolamento MGAS predisposto dal GME;
- il Regolamento MGAS, al paragrafo 3.5 dell'articolo 3, prevede che, nel caso di interventi urgenti finalizzati a salvaguardare il regolare funzionamento del mercato, il GME provveda a pubblicare le necessarie modifiche sul proprio sito internet, le quali diventano efficaci dalla data di pubblicazione e le trasmetta tempestivamente al Ministero per l'approvazione, sentita l'Autorità;
- con lettera 2 novembre 2011, il MSEIT ha richiesto il parere preliminare dell'Autorità in merito alla proposta di modifica al Regolamento MGAS;
- la proposta di modifica al Regolamento MGAS concerne la revisione dell'art. 45 del medesimo regolamento, nella versione in vigore sino al 18 ottobre 2011; tale revisione, già in vigore dal 19 ottobre 2011, ha ad oggetto l'abbassamento dei requisiti minimi di *rating* richiesti agli istituti bancari per rilasciare garanzie fideiussorie a favore di GME affinché gli operatori possano partecipare ai mercati del gas organizzati e gestiti da GME ed è motivata con considerazioni analoghe a quelle sopra illustrate relativamente alla proposta di modifica al TIDME.

Considerato infine che:

- nel contesto della citata crisi finanziaria, il declassamento di numerosi istituti bancari è espressione non solo di un incremento del rischio specifico della singola impresa ma altresì di un aumento del rischio sistemico causato dalla grave crisi di liquidità che interessa, particolarmente, il sistema finanziario dell'Unione Monetaria Europea;
- nel contesto di cui al precedente alinea, si pone l'alternativa fra:
 - accettare una progressiva riduzione dei partecipanti e delle negoziazioni sui mercati dell'energia organizzati e gestiti da GME per effetto del declassamento del *rating* di un numero crescente di istituti bancari; oppure
 - accettare un maggior grado di rischio sistemico, non superiore a un livello massimo ritenuto accettabile, al fine di salvaguardare il regolare funzionamento del mercato elettrico.

Ritenuto che:

- sia opportuno preservare una liquidità sufficiente ad assicurare il regolare funzionamento dei mercati elettrici e del gas;
- l'abbassamento dei requisiti minimi di *rating*, previsto dalle proposte di modifica al TIDME ed al Regolamento MGAS, preservi comunque un credito di buona qualità e bassa prospettiva di rischio, secondo le valutazioni riportate nelle scale delle sopraccitate agenzie di *rating*;

- la proposte di modifica al TIDME ed al Regolamento MGAS possano essere accettabili, nel contesto della citata crisi finanziaria, a condizione che GME monitori costantemente il rating degli istituti bancari che hanno rilasciato garanzie fideiussorie ai sensi dell'art. 79 del TIDME e dell'articolo 45 del Regolamento MGAS e informi, tempestivamente, l'Autorità e il MSEIT di ogni eventuale declassamento

DELIBERA

1. di esprimere al Ministro dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti, nei termini ed alle condizioni di cui in motivazione, parere favorevole alla proposta di modifica al TIDME ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
2. di dare mandato al Direttore della Direzione Mercati di esprimere al MSEIT, nei termini e alle condizioni di cui in motivazione, parere favorevole alla proposta di modifica al Regolamento MGAS ai sensi dell'articolo 30, comma 30.1, della legge n. 99/09;
3. di trasmettere il presente provvedimento al MSEIT;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, decorsi 60 giorni dalla trasmissione di cui al punto 2 ovvero a seguito dell'emanazione dei decreti del MSEIT, di approvazione delle modifiche al TIDME ed al Regolamento MGAS, qualora abbia luogo entro i predetti 60 giorni.

6 dicembre 2011

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni